



**DETERMINA Fascicolo n. GU14/621927/2023**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX -  
Vodafone Italia SpA (Ho.Mobile - Teletu)**

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 20/07/2023 acquisita con protocollo n. 0194400 del 20/07/2023

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In estrema sintesi, l’istante è titolare dell’utenza telefonica mobile Vodafone avente n. XXX. A seguito di consultazione della propria posizione relativa alla numerazione di cui sopra viene a conoscenza di essere intestatario di altre 6 numerazioni telefoniche Vodafone. Delle quali l’istante si dichiara ignaro. Tali numerazioni, ad un anno circa dalle relative attivazioni risultano tutte disattivate. Ancora, l’istante ha scoperto di avere a suo nome una richiesta JM Variazione Anagrafica Commerciale avente n. 2304281157194 inserita dall’utenza XXX. La richiesta dell’istante, meglio precisata in propria nota controdeduttiva, si sostanzia in: 1. lo storno di tutta l’eventuale posizione debitoria; 2. ai sensi dell’art. 9 n. 2 dell’Allegato A della Delibera 347/18/CONS l’indennizzo di €. 25,00 per ogni SIM attivata; 3. liquidazione delle spese della presente procedura;

L’operatore impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto dedotto e richiesto. In particolare, eccepisce che le numerazioni oggetto di contestazione sono state attivate sulla scorta di richieste scritte sottoscritte dall’istante. Di cui deposita copia. Inoltre, rappresenta che nessuna morosità risulta a carico dell’utente attualmente disattivato.

MOTIVAZIONE: Dalla lettura degli atti e dalle risultanze probatorie depositate risulta quanto segue. Le numerazioni telefoniche in questione risultano richieste dall'istante. Le stesse nell'arco temporale di 12 mesi o poco più sono risultate disattivate. L'istante, pur contestando le sottoscrizioni dei moduli di richiesta sim non fornisce in questa sede prove della propria estraneità, se non copia di denuncia/querela per i cui esiti bisognerà attendere le determinazioni dell'Autorità Giudiziaria. Alla luce di quanto sopra, considerate le prove e gli argomenti proposti dalle parti a supporto delle relative posizioni, non è da ritenere accoglibile la richiesta dell'istante relativamente alla richiesta di indennizzo di € 25,00 per ogni sim attivata. Relativamente alla richiesta di storno di eventuali insoluti, l'operatore stesso nel proprio atto introduttivo precisa che l'utente è attualmente disattivo e non risulta essere tuttora presente alcun insoluto. Pertanto, nessun insoluto è da stornare. In tal caso di rigetto il valore del decum è da considerarsi pari a zero. Infine, quanto alla liquidazione di spese legali le procedure di definizione innanzi al Corecom sono totalmente gratuite e l'assistenza legale è soltanto facoltativa.

#### DETERMINA

CORECOM Campania, rigetta l'istanza dell'utente XXX, del 20/07/2023, per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura  
ALFREDO AURILIO